

## REGOLAMENTO DEGLI ESAMI PRESSO I POLI DIDATTICI

### Art. 1. Esami di profitto presso i Poli didattici

1. La valutazione degli studenti tramite esame di profitto può svolgersi presso un Polo didattico convenzionato quale struttura decentrata dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza purché nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di esami universitari, nonché dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei Consigli di Corso di Studio di Unitelma Sapienza.
2. La valutazione degli studenti tramite esame di profitto può svolgersi presso un Polo didattico convenzionato quale struttura decentrata dell'Ateneo nelle seguenti modalità:
  - a) con la presenza fisica presso i locali del Polo didattico del docente titolare dell'insegnamento che presiede la Commissione di esame;
  - b) in modalità mista o in videoconferenza, tramite la costituzione presso la sede centrale dell'Ateneo della Commissione d'esame, presieduta dal docente titolare dell'insegnamento e collegata in videoconferenza con i candidati presenti presso i locali del Polo didattico, e la contestuale presenza presso il Polo didattico di un cultore della materia o di un funzionario delegato dall'Università deputato ad accertare l'identità del candidato e incaricato di sovrintendere al corretto svolgimento degli esami.
3. Il Presidente e la Commissione d'esame sono nominati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche su proposta del Consiglio del Corso di Studio a cui l'esame afferisce.
4. All'inizio di ogni anno accademico, Unitelma Sapienza rende noto il calendario di tutti gli esami, riferiti al medesimo anno accademico, con i relativi appelli presso la sede centrale e presso i Poli didattici dell'Ateneo. Nel calendario degli esami viene preventivamente specificata la modalità – in presenza fisica o in videoconferenza - che verrà adottata per ciascuna sessione di esame.

### Art. 2. Esami in videoconferenza

1. Per potere ospitare esami in modalità mista o videoconferenza il Polo didattico di Ateneo deve disporre della strumentazione tecnologica e delle dotazioni logistiche ed ambientali adeguate al corretto svolgimento dell'esame. In particolare deve disporre di locali ed impianti conformi ai requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, salubrità e accessibilità degli edifici e degli impianti, di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di protezione dei dati personali.
2. Le dotazioni logistiche e tecnologiche ed in particolare i requisiti del sistema informatico in adozione presso il Polo didattico devono essere tali da garantire durante l'intero svolgimento dell'esame in videoconferenza le seguenti esigenze.
  - a) *Collegialità dell'esame.* Deve essere consentito al Presidente e alla Commissione d'esame di collegarsi dalla sede dell'Università con ciascun Polo didattico presso cui sono convocati i candidati all'esame mediante strumentazione tecnologica che consenta la collegialità della Commissione, qualora richiesta dal docente stesso.
  - b) *Pubblicità dell'esame.* Lo svolgimento degli esami presso i Poli didattici deve essere pubblico. La pubblicità dell'esame in videoconferenza può essere garantita mediante

impiego di altoparlanti che consentano ai presenti nell'aula di assistere ed ascoltare l'esame. È vietato comunicare le domande d'esame al candidato tramite auricolari o cuffie.

c) *Accessibilità dell'esame.* Il Polo didattico deve disporre di un idoneo locale adibito a sede d'esame e più in generale di una struttura logistica e di accoglienza dei candidati adeguata a garantire il corretto e non disagiata svolgimento dell'esame. In particolare, nel caso di contemporaneo svolgimento presso il medesimo Polo didattico di più appelli d'esame in videoconferenza occorrerà evitare la sovrapposizione di voci e suoni provenienti dai diversi altoparlanti collegati con le diverse Commissioni d'esame. Il locale di volta in volta adibito a sede di esame dovrà essere dedicato in via esclusiva alla prova di esame, evitando lo svolgimento di altre attività e, comunque, ogni iniziativa che possa recare disturbo o distrazione ai candidati. Ciascun Polo didattico garantisce l'accessibilità dell'esame alle persone con disabilità.

d) *Regolarità dell'esame.* Il Presidente della Commissione d'esame ovvero il cultore della materia od il funzionario delegato dall'Università effettuano il riconoscimento dei candidati prendendo visione del documento d'identità. Ciascun Polo didattico deve dotarsi di apposita strumentazione idonea a consentire in modo efficace il controllo audio-visivo da remoto del candidato che sostiene l'esame e del locale adibito agli esami presso il Polo didattico. Il controllo audio-visivo da remoto deve avvenire con continuità temporale, copertura integrale degli spazi e visualizzazione fluida ad alta risoluzione.

3. L'Allegato n. 1 al presente regolamento definisce le specifiche tecniche anche con riguardo alle condizioni minime di operatività della interconnessione tra Sede centrale e Polo didattico, tra cui l'ampiezza della banda dello spettro del segnale informativo.

### **Art. 3. Verifiche e conseguenze**

1. Il responsabile di ciascun Polo didattico, prima dell'inizio dell'esame, deve controllare l'idoneità dei locali ed il buon funzionamento delle strumentazioni tecnologiche predisposte per la videoconferenza e per il controllo del locale adibito all'esame.

2. Il Presidente della Commissione d'esame, deve verificare il corretto ed efficace funzionamento della strumentazione di comunicazione con i candidati e con il cultore della materia o il funzionario delegato dall'Università, nonché della strumentazione di controllo a distanza. In mancanza delle predette condizioni di corretto ed efficace funzionamento della strumentazione di comunicazione e controllo il Presidente della Commissione non inizia, sospende o interrompe lo svolgimento dell'esame fino al pieno ed effettivo ripristino di tali condizioni.

3. Il Presidente della Commissione d'esame riferisce dell'eventuale malfunzionamento della strumentazione di comunicazione e controllo, come anche di ogni altra anomalia riscontrata o riferita dal cultore della materia o dal funzionario delegato dall'Università, al Presidente del Corso di studio cui l'esame afferisce, per l'adozione dei provvedimenti del caso, compresa la immediata e provvisoria sospensione di ogni attività didattica e di esame presso il Polo didattico che risulti inadempiente agli oneri di installazione, costante manutenzione od aggiornamento della strumentazione funzionali al corretto espletamento dell'esame di profitto. Il provvedimento di sospensione immediata e provvisoria può essere deliberato in via d'urgenza dal Consiglio di Corso di Studio competente, su proposta del Presidente e sentita la Commissione Poli Didattici ed il

Direttore Generale. Tale delibera viene quindi trasmessa al Consiglio di Dipartimento che, ove confermi la sussistenza di un grave pregiudizio per la didattica in relazione a quanto rappresentato dal Consiglio di Corso di Studio, propone al Senato Accademico l'adozione di un provvedimento definitivo con riguardo alle attività didattiche e di esame presso il Polo didattico in questione.

4 Durante gli orari di apertura al pubblico ciascun Polo didattico consente l'accesso e la verifica dei locali e delle strumentazioni adibiti all'esame ai Presidenti dei Corsi di studio, al Direttore del Dipartimento, ai componenti la Commissione Poli Didattici e al personale docente o amministrativo appositamente delegato dal Rettore o dal Direttore Generale. L'eventuale riscontro di irregolarità può condurre all'avvio della procedura prevista al comma precedente.

### **Art. 4. Esami di profitto in forma scritta**

1. Gli articoli 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui l'esame di profitto presso il Polo didattico si svolga in forma scritta. In tal caso, soltanto il Presidente della Commissione, il cultore della materia o il funzionario delegato dall'Università possono avere accesso alle prove di esame da somministrare ai candidati, comunicarne il contenuto agli studenti all'inizio della prova di esame e ritirare gli scritti svolti dai candidati.

2. Il cultore della materia od il funzionario delegato dall'Università presente presso il Polo didattico procede alla apertura e somministrazione delle prove di esame in modalità visibile da remoto mediante collegamento audio-visivo persistente per tutta la durata della prova scritta e fino al ritiro dei compiti ed alla loro trasmissione per la correzione. Il collegamento audio-visivo riprende anche la comunicazione degli esiti delle prove scritte nonché le eventuali successive prove orali.

3. Il cultore della materia od il funzionario delegato dall'Università trasmettono telematicamente, senza alcuna soluzione di continuità, i compiti scritti svolti dai candidati al Presidente della commissione, di norma presente presso la sede centrale dell'Ateneo, per consentire la correzione.

4. Il Presidente della Commissione d'esame provvede alla correzione delle prove di esame, ne comunica gli esiti ai candidati, svolge le eventuali prove orali.

5. Durante la prova scritta di esame non è ammessa la consultazione di appunti e libri che non siano stati espressamente ammessi dal Presidente della Commissione d'esame, così come è vietata ogni forma di suggerimento o reperimento di informazioni in qualsiasi forma non autorizzata dal Presidente della Commissione. È altresì vietata ogni integrazione o modifica delle prove di esame successivamente alla loro consegna ovvero scaduto il termine di effettuazione della prova.

6. Eventuali infrazioni comportano la invalidazione delle prove di esame di tutti i candidati coinvolti, nonché l'attivazione nei loro confronti degli ordinari poteri sanzionatori e disciplinari, ed eventualmente espongono il Polo didattico alle conseguenze di cui all'art. 3.

7. In caso di esame di profitto in forma scritta il Responsabile del Polo didattico deve previamente verificare e garantire: a) la disponibilità di un numero di banchi sufficiente ad accogliere i candidati; b) la disponibilità di un computer con collegamento internet e stampante/scanner per la eventuale trasmissione delle prove di esame da remoto dal e al Presidente della commissione ovvero cultore della materia o funzionario delegato dall'Università; c) il funzionamento di strumenti audio-video direzionabili da remoto in grado di verificare ciascuna postazione di esame.

8. Concluso l'appello di esame, gli originali dei compiti scritti dovranno essere consegnati agli uffici amministrativi della sede di Roma, affinché possano essere archiviati.

### **Art. 5. Altri esami**

1. Presso i Poli didattici possono essere effettuati gli esami finali e le prove intermedie dei Master e Corsi di formazione e perfezionamento ove i Regolamenti di Ateneo lo prevedano. In tal caso, si applicano le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.

2. Presso i Poli didattici non è ammesso lo svolgimento delle sedute di laurea.

### **Art. 6. Parità di condizioni**

1. Per l'iscrizione all'appello presso un Polo didattico lo studente dovrà seguire le stesse procedure amministrative previste per l'iscrizione presso la sede centrale dell'Ateneo e non potrà iscriversi, nella stessa sessione d'esami, ad un appello presso un'altra sede d'esame.

2. Lo studente che voglia iscriversi all'appello dovrà preventivamente corrispondere all'amministrazione del Polo Didattico il contributo che sarà stabilito annualmente dall'Università. La mancata presentazione all'appello d'esame non comporta il rimborso del contributo versato, né la possibilità di far valere il contributo successivamente.

3. I Poli didattici non possono richiedere al candidato all'esame il pagamento di tasse d'esame o comunque introdurre altre forme di aggravio che realizzino un trattamento peggiore rispetto allo studente che sostiene l'esame in presenza presso la sede centrale dell'Ateneo.

### **Art. 7. Disposizioni finali**

1. L'accettazione del presente Regolamento da parte di ciascun Polo didattico è condizione per lo svolgimento, presso lo stesso, dell'attività didattica, compreso lo svolgimento degli esami di profitto.

2. Il presente Regolamento unitamente all'Allegato tecnico n. 1 è parte integrante di ciascuna convenzione, o rinnovo di convenzione, tra Unitelma Sapienza e un Polo didattico.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e sostituite le disposizioni in materia di svolgimento degli esami presso i Poli didattici recate in altri Regolamenti di Unitelma Sapienza.

UNITELMA SAPIENZA